

**Quesito in ordine all'assegnazione a magistrati addetti alla D.D.A. di affari non rientranti fra quelli previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p.**

*(Risposta a quesito del 5 luglio 2000)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 luglio 2000, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito posto dal dott. ...., volto a chiarire:

- A) se ai magistrati addetti alle Direzioni Distrettuali Antimafia possano essere assegnati dal capo dell'Ufficio di appartenenza procedimenti, udienze, turni ed in genere affari non rientranti fra quelli previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p.;
- B) qualora tali assegnazioni vengano ritenute conformi alle norme ordinamentali se esse debbano comunque rivestire carattere di eccezionalità, e se debbano essere espressamente motivate;

C) se il magistrato addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia abbia facoltà di rifiutare l'assegnazione di affari non rientranti fra quelli previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p., con particolare riferimento all'ipotesi in cui tale assegnazione non rivesta carattere di eccezionalità e sia priva di motivazione

**OSSERVA**

Occorre rilevare che mentre l'art. 70 bis O.G. prescrive che la trattazione dei procedimenti per i reati di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p. debba essere assegnata, salvo casi eccezionali, ai magistrati della D.D.A., nessuna norma disciplina la facoltà del Procuratore di assegnare ai sostituti che fanno parte della D.D.A. la trattazione di procedimenti non rientranti in quelli previsti dal citato art. 51 co. 3 bis; ne consegue che in assenza di un divieto valgono le regole generali di cui all'art. 70 O.G. ed alle circolari consiliari che disciplinano i criteri di organizzazione degli uffici del P.M., in virtù delle quali non vi è alcuna ragione per escludere la possibilità di assegnazione di affari "ordinari" ai sostituti della direzione distrettuale antimafia o per considerare la stessa "eccezionale" e come tale soggetta ad un obbligo di motivazione specifica, affare per affare.

La direzione distrettuale antimafia, del resto, altro non è che un'articolazione interna della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo distrettuale, priva di rilevanza esterna, assorbita nell'impersonalità dell'ufficio, con la conseguenza che i magistrati addetti alla D.D.A., "per comprovate e motivate esigenze di servizio dell'ufficio di procura" possono essere destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione Distrettuale (crf. par. 2c della circolare n. 2596/1993 del C.S.M. ).

Il C.S.M. ha, peraltro, effettuato un monitoraggio orientato ad una rilevazione dei comportamenti tenuti dalle diverse Procure Distrettuali in relazione a tale aspetto. Il risultato di tale monitoraggio evidenzia che nella maggior parte delle Procure Distrettuali i sostituti della D.D.A. partecipano in diversa misura (per lo più in relazione alla collocazione territoriale dell'ufficio ed alla conseguente esposizione alla penetrazione del fenomeno mafioso) anche alla trattazione di affari "ordinari". Vi sono, in particolare, molte Procure Distrettuali - anche esposte al fenomeno mafioso con intensità superiore a quella cui apparteneva il dott. DINAPOLI - organizzate in termini tali da imporre la partecipazione dei sostituti della D.D.A. ai "turni esterni" ordinari, in misura piena o più spesso in misura piena o più spesso in misura parziale e/o alla trattazione di affari "ordinari" o alla partecipazione alle udienze di tali procedimenti.

Deve, in sostanza, ritenersi che la possibilità o meno di strutturare gli uffici in questione con modalità tali da far partecipare, in diversa misura, i sostituti della D.D.A. alla trattazione di affari diversi da quelli esclusivi di tale articolazione, dipenda dalla idoneità e razionalità che un simile modulo organizzativo presenti in relazione alla situazione concreta dell'ufficio ed alle possibilità effettive dell'ufficio di fronteggiare in modo idoneo le esigenze giudiziarie con il modulo adottato.

Ne consegue che le assegnazioni di affari in questione, non contrarie, in linea di principio, alla normativa ordinamentale, non rivestono di per sé carattere di eccezionalità con conseguente obbligo di motivazione, a meno che la soluzione organizzativa concretamente adottata presso l'ufficio non sia articolata in termini da escludere le assegnazioni stesse, cosicché discostarsene in un singolo caso concreto deve evidentemente costituire oggetto di specifica motivazione.

Ove, in tali casi, faccia difetto il requisito della motivazione, il magistrato potrà dedurlo nelle opportune forme procedurali interne senza che ciò possa dispensarlo dal trattare nel frattempo i

procedimenti che gli fossero stati assegnati in deroga alla predetta soluzione organizzativa.

d e l i b e r a

di rispondere al quesito nei termini di cui sopra”.